



COMUNE di PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Oggetto: *Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2020 ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000.*

PREMESSA

L'anno **duemilaventi**, il giorno **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **16:00**, il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **6** del **30/04/2019** per il triennio aprile **2019/2022**, si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in SARDARA (SU) nella Via Cedrino n. 1, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

VERIFICATO CHE

- ✱ in data **27/12/2019** il Consiglio Comunale con deliberazione n. **36** ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 (cfr parere/verbale n. 1/BP del 22/12/2019);
- ✱ in data **29/05/2020** il Consiglio Comunale con deliberazione n. **6** ha approvato il rendiconto 2019 (cfr relazione /verbale n. 1/CONS del 17/04/2020), determinando un risultato di amministrazione di € **3.745.668,87** così composto:
 - fondi accantonati per € **472.303,87**;
 - fondi vincolati per € **613.392,27**;
 - fondi destinati agli investimenti per € **93.595,46**;
 - fondi disponibili per € **2.566.377,27**.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- (cfr parere/verbale del 07/02/2020) - deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06/04/2020 (ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 07/02/2020);
- (cfr parere/verbale del 18/03/2020) deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 06/04/2020 - (ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 27 del 20/03/2020);
- (cfr parere/verbale del 31/03/2020) deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 06/04/2020 - (ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 31/03/2020);
- (cfr parere/verbale del 16/04/2020) deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 29/05/2020 - (ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 17/04/2020);
- (cfr parere/verbale del 22/05/2020) deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 29/05/2020;

- il Consiglio Comunale deve ancora ratificare la variazione di bilancio adottata dalla Giunta Municipale n. 54 del 03/07/2020 (cfr parere/verbale del 03/07/2020).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 176 del TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Deliberazione n. 4 del 16/01/2020.

La Giunta Municipale non ha effettuato variazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 175 TUEL, comma 5 bis, lettera d) - variazioni dotazione di cassa:

La Responsabile del Servizio Finanziario non ha comunicato variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater, lettera a) del TUEL.

L'ente **non ha** richiesto entro il **30 aprile 2020** anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 556 e ss., legge 27 dicembre 2019 n. 160.

L'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.L. n. 34/2020, **non ha** adottato deliberazione di Giunta Comunale (dal 15 giugno 2020 ed entro il 07 luglio 2020) per richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti (CC.DD.PP.) l'anticipazione di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2019.

Alla data di predisposizione del presente parere, risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del TUEL. una quota di avanzo di amministrazione 2019 pari a € **339.689,40** così composta:

- fondi accantonati per € **0,00;**
- fondi vincolati per € **272.689,40;**
- fondi destinati agli investimenti per € **0,00;**
- fondi disponibili/liberi per € **67.000,00.**

L'ente **ha** applicato l'avanzo libero al bilancio di previsione 2020/2022 per € **67.000,00** di cui:

- avanzo libero accertato in sede di variazione € **67.000,00;**
- avanzo libero presunto ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter, D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii. (€ **0,00**).

L'organo di revisione **ha** accertato che l'ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

In data **10/07/2020** è stata trasmessa via e-mail e sottoposta all'organo di revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del T.U.E.L. prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 **luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. [1, comma 169](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'[articolo 141](#), con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175, comma 8 del T.U.E.L. prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 **luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del T.U.E.L;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Allegato n. 4/1

al D.Lgs n. 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

.....

- g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, **deliberarsi da parte del** Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno.

EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SUL BILANCIO DELL'ENTE

L'ente a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 ha avuto a disposizione un importo di € 25.964,90 per misure urgenti di solidarietà alimentare. La Giunta Comunale con atto di indirizzo adottato con deliberazione n. 36 del 17/04/2020 ha ritenuto di finalizzare l'intervento attraverso l'acquisto di:

- buoni spesa per generi alimentari per € 25.964,90;
- generi alimentari o prodotti di prima necessità (*anche per il tramite di enti del Terzo Settore*) per € 0,00.

Sempre secondo le indicazioni contenute nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 (articolo 2, comma 3), il Comune ha aperto un apposito conto corrente bancario per raccogliere le donazioni da

destinare alle persone in difficoltà economiche per consentire loro di poter fare la spesa di beni alimentari e di prima necessità.

Sul conto sono pervenuti € 2.575,00 che risultano impegnati attraverso l'acquisto di:

- buoni spesa per generi alimentari per € 2.575,00;
- generi alimentari o prodotti di prima necessità per € 0,00.

L'ente in base all'art. 114 del D.L. 18 del 2020 ha ricevuto un contributo per disinfezione e sanificazione pari ad € 1.857,01 e in base all'art. 115 un fondo per il finanziamento del lavoro straordinario Polizia Locale di € 278,76.

L'emergenza sanitaria potrebbe comportare pesanti effetti sulla gestione finanziaria tanto rispetto alla "competenza" quanto rispetto alla "cassa" e, quindi, in altri termini anche sulle disponibilità liquide.

Per comprendere gli impatti che ne derivano, in particolare sulle entrate che hanno subito i principali effetti, sono rappresentati nella seguente tabella gli scostamenti probabili dell'esercizio 2020 rispetto al trend dell'ultimo triennio 2017/2019:

ENTRATE	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Media triennio 2017-2019	Previsione 2020	Scostamento
Addiz comunale Irpef	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
IMU	124.893,66	180.695,37	175.161,08	160.250,04	185.000,00	24.749,96
TASI	32.042,40	33.300,79	39.809,23	35.050,81	1.500,00	-33.550,81
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSAP/TOSAP	7.672,00	7.753,00	7.906,95	7.777,32	6.700,00	-1.077,32
TARI	271.766,29	272.584,56	285.807,35	276.719,40	317.386,27	40.666,87
Recupero evasione	0,00	29.092,61	88.929,41	39.340,67	25.000,00	-14.340,67
Sanzioni Cds	1.413,68	9.958,08	2.421,80	4.597,85	3.000,00	-1.597,85
Proventi da parcheggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'art. 106 del D.L. n. 34/2020, per l'anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, ha istituito un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali al fine di assicurare ai predetti enti l'espletamento delle richiamate funzioni.

Per il Comune di PABILLONIS il riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di somme pari ad € 18.495,63 destinato a compensare le minori entrate di cui alla tabella precedente e non a finanziare nuove spese.

Il D.L. n. 34/2020 ha previsto:

- l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, comporta un minor introito previsto per € 0,00 - (non ricorre la fattispecie);
- l'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020, il minor introito dell'esonero viene stimato in € 0,00 - (non ricorre la fattispecie in quanto ordinariamente non vengono richiesti spazi all'aperto da parte degli esercenti commerciali).

Per tali minori introiti sono previsti ristori da parte dello Stato quantificabili per norma solo per la TOSAP e del COSAP in € 0,00 somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal SIOPE.

Il riparto da parte del Ministero dell'Interno a favore del comune dei tre fondi stanziati dal D.L. n. 34/2020 a ristoro delle mancate entrate per IMU settore turistico, imposta/contributo di soggiorno/sbarco e TOSAP/COSAP è determinato in €18.495,63.

L'amministrazione comunale **non ha** posto in essere operazioni di rinegoziazione mutui e/o di sospensione rate, che avrebbe consentito all'ente di liberare risorse finanziarie.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'organo di revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 03/07/2020 (*ultima variazione urgente di bilancio adottata con deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 03/07/2020*);
- b. la relazione dei Responsabili di Settore sull'andamento delle entrate;
- c. i documenti sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici degli organismi partecipati;
- d. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai Responsabili dei Servizi;
- e. la dichiarazione della Responsabile del Servizio Finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- f. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.118/2011;
- h. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- i. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del **03/07/2020**;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota prot. n. **5214/2020** la Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio chiuso al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (*o un maggiore accantonamento*) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;

- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

L'organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di Servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio **non hanno** segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Anche se non tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio chiusi al 31/12/2019, dalle informazioni acquisite non sorge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

Il comma 882 dell'art.1 della legge n. 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*", annesso al D.Lgs. n. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

La legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "*Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020/2022 e 2021/2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145*"

Inoltre, al comma 80 prevede che "*Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti*".

Il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che "*A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020*"

L'ente nell'operazione di salvaguardia, ha deciso di non applicare le fattispecie sopra richiamate, con la conseguenza che non è stata liberata nessuna quota dal fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'organo di revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del TUEL, non si intende applicare una (ulteriore) quota di avanzo di amministrazione.

Poiché i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato posizioni di adeguamento negli stanziamenti di entrata e di spesa, non si dà corso alla variazione di assestamento generale di bilancio. Non sono presenti, pertanto, variazioni da applicare al bilancio di previsione 2020/2022.

Per quanto riguarda la gestione di competenza si espone nelle tabelle seguenti la verifica dello stato dell'accertamento delle entrate e degli impegni delle spese, per titoli:

ENTRATE	Stanziamenti attuali di competenza	Accertamenti	Riscossioni
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	930.459,87	542.594,60	351.518,55
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.196.696,55	1.702.216,01	1.384.218,62
Titolo 3 - Entrate extratributarie	310.257,88	133.331,47	41.942,20
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.405.882,00	83.938,00	22.478,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	4.843.296,30	2.462.080,08	1.800.157,37
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	585.849,37	423.552,82	142.673,90
Totale titoli	5.429.145,67	2.885.632,90	1.942.831,27

SPESE	Stanziamenti attuali di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti	3.517.097,45	1.913.689,68	833.921,96
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.140.903,99	663.318,57	75.434,66
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali.....	5.658.001,44	2.577.008,25	909.356,62
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	31.932,36	31.932,36	15.807,45
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	585.849,37	422.083,78	141.189,94
Totale titoli	6.275.783,17	3.031.024,39	1.066.354,01

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:

ENTRATE	Residui attivi al 31/12/19	Riscossioni	Minori/Maggiori residui
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	483.881,09	33.758,05	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	106.236,90	69.715,33	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	142.717,06	40.601,13	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	113.873,57	51.141,83	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	846.708,62	195.216,34	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	62,72	0,00	0,00
Totale titoli	846.771,34	195.216,34	0,00

SPESE	Residui passivi al 31/12/2019	Pagamenti	Minori residui
Titolo 1 - Spese correnti	431.467,31	326.496,51	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	97.260,42	76.633,89	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	528.727,73	403.130,40	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	403,22	0,00	0,00
Totale titoli	529.130,95	403.130,40	0,00

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'organo di revisione:

visto

- l'art. 193 (*salvaguardia degli equilibri di bilancio*) del [D.Lgs. n. 267/2000 \(T.U.E.L.\)](#);
- l'art. 175, comma 8 (*variazione di assestamento generale*), del [D.Lgs. n. 267/2000 \(T.U.E.L.\)](#);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 [D.Lgs. n. 118/2011](#);
- il [D.Lgs. n. 267/2000 \(T.U.E.L.\)](#);
- il [D.Lgs. n. 118/2011](#) e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del [D.Lgs. n. 267/2000 \(T.U.E.L.\)](#),

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del **03/07/2020**;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2020/2022;
- che l'impostazione del bilancio 2020/2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019,

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui e prende atto che, per mancanza dei relativi presupposti, non si è reso necessario adottare la variazione di assestamento generale di bilancio.

Il presente verbale viene chiuso alle **ore 20:00**.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

Firmato CADDEO Dott. Roberto 17/07/2020